

[HOME \(/\)](#)[ABOUT \(/ABOUT.HTML\)](#)[LA MIA STORIA \(/LA-MIA-STORIA.HTML\)](#)**MY
LIFE
(/)**[AFUE ASSOCIAZIONE \(/AFUE-ASSOCIAZIONE.HTML\)](#)[COME FUNZIONAVANO LE TRUFFE... \(/COME-FUNZIONAVANO-LE-TRUFFE.HTML\)](#)[STAMPA \(/STAMPA.HTML\)](#)[MEDIA TV \(/MEDIA-TV.HTML\)](#)[ALTRO...](#)

ATTI GIUDIZIARI

LA SEZIONE CONTIENE ATTI GIUDIZIARI CON LO SCOPO ESPPLICITO PROVOCATORIO DI SOSTENERE IL MIO PROGETTO, NELLO SPECIFICO NEL DARE RISCONTRO AL NAVIGATORE DELLA VERITA' LETTA

RADIAZIONE DALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI DEL 09/02/2016

Nel Febbraio 2016 sono stato radiato dall'albo dei promotori finanziari, per motivazioni di conflitto di interesse, avendo collocato per conto del Sig. C.B. mio Tutor CopernicoSim il prodotto Pft Capital Ag in totale conflitto di interesse con la stessa Sim. Premettendo che sono stato il primo a denunciare alla Consob il fatto che il mio Tutor mi faceva collocare per conto suo e di CopernicoSim tale prodotto, ho invitato i miei clienti colpiti dalla perdita PFT a scrivere alla Consob che ero stato io a proporre per interposta persona il prodotto PFT a loro stessi, in modo che la Consob potesse indagare. Effettivamente la Consob non ha ancora attualmente capito la truffa PFT Capital e questo mi rammarica molto.

DI SEGUITO SI ALLEGA MIA RISPOSTA ALLA NOTIZIA DELLA RADIAZIONE DALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

Da "pistolesi.daniele" <pistolesi.daniele@pec.it>
 A "consob@pec.consob.it" <consob@pec.consob.it>
 Cc "daniele.pistolesi@outlook.com" <daniele.pistolesi@outlook.com>
 Data sabato 27 febbraio 2016 - 18:52

Contestazione Grave Delibera n.19485 Radiazione Daniele Pistolesi a cura dell'Avv. Fabio Colavecchi del 09/02/2016

Con la presente,

il sottoscritto Daniele Pistolesi, nato a La Spezia il 11-05.1982 ed ivi residente in Via Bentivoglio 70, DICHIARA la propria avversità nei confronti del provvedimento in oggetto adottato con estrema superficialità, ma soprattutto adottato senza avere cognizione della realtà dei fatti rilevati dalla Spett.le Procura della Repubblica di La Spezia e di Busto Arsizio in merito all'oggetto PFT Capital Ag. Ciò al fine di far capire a coloro che hanno stabilito la radiazione del sottoscritto, che PFT Capital è stato collocato dal Promotore Finanziario Senior al quale il sottoscritto era stato affidato da CopernicoSim nella figura del Presidente Saverio Scelzo, e che lo stesso e la stessa Copernico Sim mi indicavano Pft Capital Ag cpome prodotto regolarmente collocato dalla Sim.

In attesa di un riscontro, sarà cura del sottoscritto esporre ricorso ufficiale agli organi competenti della Procura della Repubblica, chiedendo laddove palesemente ovvio risarcimento per il gravissimo danno arrecato al sottoscritto, Valutato con superficialità. Non è compito del sottoscritto fornire atti esistenti della Procura Della Spezia che motivano esattamente, a seguito della collaborazione con la Guardia di Finanza da parte del sottoscritto, quanto da me scritto nella presente, ovvero la mancanza di estremi per la radiazione.

Avvilito per l'ennesima ingiustizia subita e per le assurdità lette nella delibera di radiazione,



Distinti Saluti

Daniele Pistolesi

LE MIE DICHIARAZIONI ALLA PROCURA E LO SHOCK DI NON ESSERE CREDUTO DALLA PM SU FATTI CHE DOPO DUE ANNI, GRAZIE ALLA MIA COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA, SI SONO TUTTI RIVELATI VERI IN OGNI DETTAGLIO. C'ERA L'OBBLIGO DI INDAGARE, MA....

perché aveva seri problemi di debito nei confronti dei suoi clienti [redacted] per circa 150 mila euro, che guarda caso era proprio la cifra oggetto di ricatto, con diffide scritte avanzate dai clienti che richiedevano il rientro di quella somma entro [redacted] perché aveva altre situazioni di debito nei confronti di altri 20 clienti circa, alcuni dei quali anche miei, per un totale di circa un milione di euro. Si trattava di prodotti finanziari proposti a quei clienti su iniziativa del BOCCHIA ed apparentemente della COPERNICO, risultati in realtà non provenienti dalla COPERNICO e quindi non distribuibili e negoziabili in Italia; sicché tale prodotti hanno generato un danno per quei clienti di circa un milione di euro; quei clienti si rivolgevano al BOCCHIA e non a me per ottenere il rimborso, perché sapevano che era lui il referente ufficiale del prodotto rilevatosi inutilizzabile; perché lui insisteva con me per ricercare nuovi clienti e, quindi nuove occasioni di guadagno.

IL MIO CASELLARIO GIUDIZIARIO E I MIEI CARICHI PENDENTI, non avendo nulla da nascondere, fanno parte della mia storia ed è corretto mostrarli.



per uso Amministrativo

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

1) 25/11/2014 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CD ALLARGATO (ART. 444, 445 CPP) DEL G.I.P. TRIBUNALE DI MASSA IRREVOCABILE IL 27/03/2015 (1° reato) ESTORSIONE TENTATO IN CONCORSO Art. 56, 110, §29 comma 2 C.P. (COMMESSO DAL 27/11/2013 E FINO AL 16/12/2013 IN MASSA)
 Circo stanza: Art. 628 comma 3 n. 1 C.P.
 2° reato) RICETTAZIONE IN CONCORSO Art. 110, 648 C.P. (ACCERTATO IN EPOCA ANTERIORE E PROSSIMA AL 27/11/2013 IN MASSA)
 Circo stanza: Art. 61 n. 2 C.P.
 3° reato) DANNEGGIAMENTO IN CONCORSO Art. 110, 635 comma 2 C.P. (COMMESSO IL 21/2/2013 IN MASSA)
 Circo stanza: Art. 61 n. 2 C.P.
 Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3) RECLUSIONE ANNI 2 MESI 8, MULTA 6.000,00 EURO

TOTALE PROVVEDIMENTI PRESENTI: 1

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICAZIONE

Su richiesta dell'interessato c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 04/02/2016 alle ore 9.36.48:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

ASSURDITA' completa, siamo alla follia...

**Prefettura
Ufficio Terrestre
Ministero del Governo**

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Istanza rilascio porto d'armi per difesa personale.

Si fa riferimento all'istanza presentata dalla S.V., al fine di ottenere il rilascio del porto d'armi per difesa personale.

Al riguardo, si fa presente che questa Prefettura si sta determinando a non accogliere la suddetta domanda, in quanto dall'istruttoria svolta è emerso che non sussistono le condizioni per il rilascio del porto d'armi.

In particolare, gli accertamenti svolti dalla locale Questura, hanno evidenziato che la S.V. non possiede i requisiti soggettivi per il rilascio del porto d'armi per difesa personale.

Nel comunicare quanto sopra, si rappresenta che la S.V., entro 10 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, può produrre, per iscritto, osservazioni, eventualmente corredate da documenti, presso questa Prefettura al responsabile del procedimento S. V. Funzionario Amministrativo

IL DIRIGENTE DELL'AREA

SFRATTO CON DECRETO INGIUNTIVO BASATO SUL FALSO

Ebbene Sig.ri e Sig.re uno sfratto esecutivo, con decreto ingiuntivo compreso puo' avvenire, ma se gli insoluti che si opinano sono saldati gia' da tempo, se chi ha firmato il decreto, e' un giudice di dubbia.....omissis.....soprattutto da come e' scritto....ma soprattutto...lo sfratto in questione riporta come motivazione la pericolosita' del soggetto sfrattato nei comportamenti...ora un giudice firma tutto cio' verso il soggetto che fa pure parte delle forze.....omissis.....e' discriminazione pura. VALUTATE VOI DI SEGUITO STRALCIO DEL DOCUMENTO

per canoni scaduti ed € 936 per spese condominiali non versate;

6) Nonostante numerosi solleciti, verbali e scritti, da ultimo formulati anche da questo difensore (doc. 4-5), il sig. Pistolesi – che da una parte allegava pretese giustificazioni al proprio inadempimento e, dall'altro, si dichiarava pronto a “recuperare gli insoluti” (docc. 6-7) – di fatto seguitava ad effettuare versamenti parziali e saltuari;

7) La persistente morosità di parte conduttrice costituisce motivo di grave inadempimento del conduttore ex art. 1453 c.c. ed art. 5 L.392/1978, anche in relazione a ritardi e comportamenti precedenti atti a dimostrare una situazione di pericolo;